



CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

In data indicata in calce EGL Italia S.p.A. (di seguito "Il Fornitore") con sede in Via Antica Fiumara 6 – 16149 Genova, C.F./p. IVA 01141160992 in persona del/i procuratore/i delegato/i munito/i di appositi poteri di firma e XXXXXXXX, (di seguito "il Cliente") per i siti oggetto del presente contratto, con sede in VIA XXXXXXXX XX, CAP XXXXX, COMUNE di XXXXX, PROVINCIA XXXXX, C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentata dal/i procuratore/i delegato/i munito/i di appositi poteri di firma, di seguito, se congiuntamente, definiti "le Parti", premesso che le condizioni tecnico economiche della fornitura tengono conto del quadro normativo inerente il settore elettrico vigente al momento della stipula del contratto, dette Parti stipulano un Contratto di Fornitura di Energia Elettrica (ovvero "Contratto") sulla base delle clausole seguenti.

1. OGGETTO

Con le presenti condizioni generali di fornitura ("Condizioni Generali") si indicano le condizioni ed i termini ai quali il Fornitore fornirà al Cliente energia elettrica attraverso la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei Punti di Prelievo di cui all'Allegato "A", alle condizioni economiche di cui alle Condizioni Particolari - "Lettera di Offerta".

2. IL CONTRATTO

Il contratto di fornitura di energia elettrica è costituito dalle Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica, dalle Condizioni Particolari - "Lettera di Offerta" e dai seguenti allegati:

- Allegato A Tabelle di consumo e anagrafica dei siti oggetto di fornitura
- Allegato B Dichiarazione di regime i.v.a.
- Allegato C Dichiarazione per il pagamento delle imposte erariali di consumo e le addizionali locali
- Allegato D Modello di fideiussione
- Allegato E Autorizzazione alla lettura dei dati di misura
- Allegato F Disclaimer per i servizi internet
- Allegato G Dati catastali
- Allegato H Consumi consuntivi anno 2009
- Allegato I Fac simile della richiesta permanente di addebito in conto corrente (R.I.D.)

In caso di contrasto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari- "Lettera di Offerta", le Condizioni Particolari -"Lettera di Offerta" saranno considerate prevalenti.

3. DEFINIZIONI

- 3.1 **"AEEG"**: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutte le delibere dell'AEEG citate nelle Condizioni Particolari- "Lettera di Offerta" e nelle Condizioni Generali sono pubblicate e disponibili nel sito internet dell'AEEG www.autorita.energia.it
- 3.2 **"Terna"**: E' società TERNA S.p.A. che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento.
- 3.3 **"Distributore"**: E' il gestore della rete elettrica di distribuzione a cui risultano allacciati i Punti di Prelievo.
- 3.4 **"Gruppo di Misura"**: E' l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell' energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna.
- 3.5 **"Punto di prelievo"**: Punto di confine tra l'impianto di proprietà del Distributore e l'impianto del cliente finale.
- 3.6 **"Fasce orarie"**: Sono le fasce F1, F2 ed F3 come definite dalla delibera AEEG n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e saranno eventualmente modificate in conformità ad eventuali future variazioni normative che l'AEEG deciderà di introdurre.
- 3.7 **"Ore Peak e Off Peak"**: ai fini del Contratto sono ore "Peak" tutte le ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Sono ore "Off Peak" i periodi dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica.
- 3.8 **"Sito"**: singolo Punto di Prelievo dell'energia elettrica, dotato di un proprio strumento di misura fiscalmente riconosciuto.

4.SERVIZI DI TRASPORTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il Fornitore stipulerà per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con TERNA ed il contratto per il servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti.

Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica (Condizioni Tecniche) allegato al suddetto Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all'importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.

5. SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CONSUMO RILEVATI TRAMITE TELELETTURA

Il Cliente si impegna a fornire, se disponibili, i dati orari di consumo dell'anno precedente a quello di fornitura e comunque conferirà al Fornitore apposita delega per la richiesta degli stessi al Distributore di riferimento.

Per i siti del Cliente dotati di apparecchiatura di misura idonea allo scopo, il Fornitore renderà disponibili gratuitamente attraverso il proprio sito Internet, nel termine di cui al terzo capoverso del presente art. 6, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d'ora e i dati di energia attiva e reattiva rilevati per ora e per gli aggregati di ore corrispondenti alle modalità di fatturazione. L'accesso e l'utilizzo dei servizi internet messi a disposizione del Cliente sono sottoposti all'accettazione da parte del Cliente dei termini e condizioni di cui all'Allegato "G".

L'attivazione di questo servizio è subordinato alla effettiva messa a disposizione dei dati da parte del Distributore competente per i Siti interessati e avverrà alla data in cui il Fornitore riceverà dallo stesso i dati di consumo del Cliente.

6. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI DCT (CAPACITÀ SULL' INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO) E DIRITTI CIP6 (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DEL D. LGS N. 79/99)

Il Fornitore, se contemplato dalla normativa vigente, in qualità di mandatario del contratto di dispacciamento e trasporto del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione della capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) e alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (diritti CIP 6) previste. Gli eventuali benefici derivanti dall' assegnazione dei diritti DCT e di diritti CIP6 acquisiti dal Fornitore, saranno regolati tra Fornitore e Cliente sulla base di quanto stabilito nelle Condizioni Particolari -"Lettera di Offerta".

7. OBBLIGHI FISCALI

Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire la dichiarazione di cui all'Allegato "C"; nel caso in cui risulti esente IVA dovrà fornire la relativa dichiarazione di intenti.

Ove previsto dalla normativa vigente pro tempore, il Fornitore provvederà per conto del Cliente ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell' Agenzia delle Dogane di competenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge N. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) con addebito dei relativi importi nelle fatture mensili al Cliente. Tale servizio sarà reso gratuitamente al Cliente.

Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte dovrà fornire dichiarazione sottoscritta per mezzo dell'Allegato "D", congiuntamente alla dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esenzione delle accise inviata all' Agenzia delle Dogane della provincia di competenza, secondo quanto definito dall'art. 1 del D. Lgs n. 26/07 e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell'Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it).

In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, il Fornitore provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente.

Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata dal Fornitore risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.

Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore dal Cliente stesso.

Il cliente, in ogni caso, si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, neppure in parte, l'energia elettrica allo stesso fornita da EGL Italia, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi ed obbligandosi al riguardo ad integralmente manlevare e garantire il Fornitore medesima verso qualunque terzo.

Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuta a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre cinque giorni le somme richieste.

La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c., per esclusivo fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Nei primi giorni di ciascun mese il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni Sito di cui all'Allegato "A", gli importi mensili corrispondenti all'energia consumata nel mese precedente, così come misurata e comunicata dal distributore, alle condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari -"Lettera di Offerta".

La fattura mensile includerà anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore.

Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell'energia elettrica fruita dal Cliente, il Fornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura per la fatturazione in acconto oppure emettere fattura provvisoria sulla base della stima/disponibilità dei consumi mensili. La fattura di conguaglio

sarà emessa non appena noti i consumi effettivi.

Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura.

Il Cliente si impegna a corrispondere nel mese di fatturazione l'importo indicato in fattura con scadenza e modalità secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari- "Lettera di Offerta".

9. RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari al saggio degli interessi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 (pubblicato sulla G.U. 23/10/2002 n. 249) che attua la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Resta salva la facoltà del Fornitore di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente a parte dei Siti.

A tal fine, in conformità alla delibera AEEG n. 4/08 e s.m.i. (Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore), a decorrere dal 10° (decimo) giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata con indicazione che, in caso di mancato pagamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, procederà, anche tramite richiesta al Distributore, alla sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail, fornendone gli estremi e idonea prova. Per i Siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con la riduzione della potenza al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. In ogni caso, la comunicazione del Fornitore indicherà le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento.

Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i 20 (venti) giorni, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

L'effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (cessionario del servizio di trasporto e TERNA).

Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi, oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

10. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della delibera AEEG n. 78/99 (Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei), mediante l'automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità vorrà definire. Ove necessario il Fornitore indicherà al Cliente le conseguenti modifiche e i relativi effetti.

Al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, qualora, dopo la conclusione del Contratto, si verificano modifiche nella normativa applicabile che comportino o possano comportare un significativo aumento dei costi che il Fornitore deve sostenere per eseguire le proprie obbligazioni, le Parti dovranno incontrarsi per concordare le variazioni alle condizioni economiche o normative del Contratto necessarie a ripristinare l'equilibrio contrattuale. In pendenza del raggiungimento di tale accordo, il Fornitore potrà, mediante comunicazione scritta al Cliente, apportare le variazioni che a suo ragionevole avviso sono necessarie a ripristinare l'equilibrio contrattuale; tali variazioni (salvo il caso di raggiungimento di un accordo tra le Parti) assumeranno efficacia dopo 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione delle medesime al Cliente; in tal caso il Cliente, qualora non intenda accettare tali variazioni, può recedere dal Contratto senza oneri, dandone comunicazione scritta al Fornitore, a mezzo di raccomandata A/R entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione delle variazioni stesse; tale recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

11. RISOLUZIONE

Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni dell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali e della delibera AEEG n. 4/08, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) revoca o comunque cessazione dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, qualora tale modalità di pagamento sia concordata tra le Parti;
- b) ritardo di un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui i relativi importi sono dovuti;
- c) revoca, mancato rilascio o comunque cessazione di efficacia di qualsiasi garanzia richiesta dal Fornitore al Cliente ai fini della sottoscrizione o dell'efficacia del Contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari- "Lettera di Offerta".
- d) pregiudizievoli/protesti a carico del Cliente
- e) decadimento della valutazione creditizia del Cliente con conseguente richiesta di garanzia non rilasciata nei termini contrattuali, secondo quanto previsto all'art.6 (Garanzie) nelle Condizioni Particolari -"Lettera di Offerta".

Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dalla fine del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici di switching (delibera AEEG 42/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto

(trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)”) e saranno a carico del Cliente tutti i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia della risoluzione, nonché le eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.

12. RECESSO

I termini e le modalità di recesso dal presente contratto per le Parti sono riportati nelle Condizioni Particolari- “Lettera di Offerta”

13. FORZA MAGGIORE ED IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTE

L'adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non limitativa, sono da includere le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di energia elettrica non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di un'obbligazione ai sensi degli artt. 1463 ss. cod. civ.

Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente capoverso, la Parte che intenda farla valere avrà l'onere di darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In caso di impedimento parziale riguardante il Fornitore:

1. il Fornitore ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell'esercizio del recesso;
2. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzia circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto contenuto nell'art. 8, le Parti potranno cedere il Contratto purché l'altra Parte vi consenta espressamente.

Tale consenso è necessario anche in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni che includano il Contratto.

Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima fino al momento di tale cessione, trasferimento del (e/o successione nel) Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

Il Fornitore potrà cedere il Contratto a società che, direttamente o indirettamente, siano dallo stesso controllate, lo controllino o siano soggette a comune controllo, purché la società cessionaria abbia titolo ad eseguire il Contratto ai sensi della normativa vigente.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

16. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all'altra Parte (“Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.

Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente art. 18 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore e continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza per qualsiasi causa del Contratto, fintanto che dette Informazioni Confidenziali non divengano legittimamente di dominio pubblico.

17. VALIDITÀ E MODIFICHE

Il Contratto, come definito all'art. 2 delle presenti Condizioni Generali, costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa precedente intervenuta tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso.

Qualsiasi modifica al Contratto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalla Parte

nei cui confronti la modifica viene invocata.

Qualora una delle disposizioni del Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di nessun'altra disposizione del Contratto, fatta salva l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, cod. civ.. La mancata richiesta di una Parte di adempiere una disposizione del Contratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere la medesima in un momento successivo. Nessuna rinuncia di una Parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto.

18. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il periodo di validità è specificato nelle Condizioni Particolari- "Lettera di Offerta".

19. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R o, ove detta forma non sia richiesta dal Contratto o da altre disposizioni, a mezzo telefax o e-mail.

20. ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare integralmente le clausole sub numeri 9 (Fatturazione), 10 (Ritardo nei pagamenti), 11 (Aggiornamento delle clausole contrattuali), 12 (Risoluzione del contratto), 13 (Recesso), 14 (Forza maggiore ed impossibilità sopravvenute), 15 (Legge applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, che di seguito sottoscrive espressamente

Data |_|_|_|/|_|_|_|/|_|_|_|_|_|

Il Cliente

Il Fornitore

21. MUTAMENTI DEI PRESUPPOSTI CONTRATTUALI

Ove la situazione del mercato italiano dell'energia elettrica, dovesse modificarsi sostanzialmente, determinando il venir meno per una o entrambe le Parti della convenienza ad adempiere agli obblighi contrattuali, le Parti si incontreranno per adattare in buona fede i parametri e i termini dell'accordo, con l'impegno reciproco di temperare i rispettivi interessi.

Data |_|_|_|/|_|_|_|/|_|_|_|_|_|

Il Cliente (Legale Rappresentante)

Il Fornitore